

ALLEGATO A) AL REP.N. 62271/15634
STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE

Articolo 1) Denominazione sociale ed efficacia dello statuto

1.1. Il presente statuto (di seguito, lo "Statuto") disciplina la società denominata: "**COMETA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**" o, in forma abbreviata, "**COMETA S.R.L.**" (senza vincoli grafici) (di seguito, la "**Società**").

Articolo 2) Oggetto sociale

2.1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di: (i) assunzione, mediante acquisto o sottoscrizione, a scopo di investimento e di successivo smobilizzo, di partecipazioni o interessenze in società, enti ed imprese in genere; (ii) gestione delle partecipazioni o interessenze detenute (direttamente e indirettamente), ivi incluso lo svolgimento di attività di coordinamento strategico e finanziario e di attività di indirizzo nei confronti delle società o imprese controllate; (iii) il finanziamento sotto qualsiasi forma delle società o imprese (anche indirettamente) controllate; (iv) attività nel settore immobiliare, ivi incluso l'acquisto, la vendita, la gestione e la locazione di beni immobili.

2.2. La Società può altresì, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, compreso (i) il servizio di gestione della tesoreria; (ii) lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il *factoring*); (iii) il servizio assistenza e coordinamento allo sviluppo e alla programmazione economica, amministrativa, organizzativa, commerciale, contrattuale e finanziaria delle società o imprese (anche indirettamente) controllate; e (iv) l'esercizio di attività commerciali dirette al riaddebito di costi e servizi comuni o utili alla società o imprese (anche indirettamente) controllate.

2.3. La Società può inoltre prestare avalli, fideiussioni e garanzie, sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio e delle società o imprese (anche indirettamente) controllate. La Società potrà assumere mutui o altri finanziamenti, a breve, medio e/o lungo termine, con banche e/o altre imprese finanziarie, italiane o straniere, o con persone fisiche o giuridiche, sia italiane che straniere, anche contro prestazione di garanzie personali e/o reali.

2.4. La Società può (i) acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, anche senza obbligo di rimborso, ovvero (ii) nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, stipulare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, con i soci, con obbligo di rimborso anche senza corresponsione di interessi, ovvero (iii) acquisire dai soci fondi ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

2.5. Tutte le attività sopra elencate dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è, in particolare, escluso l'esercizio di attività riservate agli iscritti in albi professionali nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa tempo per tempo vigente come attività finanziaria.

Articolo 3) Durata della società

3.1. La durata della Società è fissata fino al 2060.

Articolo 4) Sede sociale e domicilio dei soci

4.1. La Società ha sede in Reggio nell'Emilia e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

Articolo 5) Capitale sociale e quote di partecipazione

5.1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 cod. civ..

5.2. Ogni socio è titolare di una sola unitaria quota di partecipazione la cui entità è espressa mediante il raffronto tra il suo valore nominale e il valore nominale dell'intero capitale sociale.

5.3. La quota di partecipazione è divisibile in caso di sua alienazione totale o parziale o in caso di successione a causa di morte.

Articolo 6) Particolari diritti

6.1. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ. (di seguito, i "Particolari Diritti").

6.2. Per la modificazione dei Particolari Diritti occorre il consenso di tutti i soci, compreso il socio a cui sono stati attribuiti i Particolari Diritti.

Articolo 7) Conferimenti

7.1. Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2464, comma 3, cod. civ., sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro (fatto salvo il disposto dell'art. 2463, comma 4, cod. civ.).

7.2. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

Articolo 8) Sottoscrizioni in sede di aumento del capitale sociale

8.1. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote di partecipazione rinvenienti da una decisione di aumento del capitale sociale in misura pari alla percentuale di capitale di titolarità di ciascuno di essi alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

8.2. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle quote di partecipazione emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di sottoscrizione dei soci sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 cod. civ..

Articolo 9) Riduzione del capitale per perdite

9.1. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, comma 2, cod. civ..

Articolo 10) Finanziamenti dei soci alla Società

10.1. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi, si considerano effettuati a titolo di mutuo salvo patto contrario e possono non essere proporzionali alla quota sociale; la Società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di

legge vigenti.

10.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 cod. civ..

Articolo 11) Titoli di debito

11.1. La Società, con decisione dei soci, può emettere titoli di debito al portatore o nominativi, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Articolo 12) Circolazione delle quote di partecipazione al capitale sociale

12.1. L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione, per atto tra vivi o a causa di morte, di diritti inerenti alle quote di partecipazione al capitale sociale (di seguito, le "Quote" o la "Quota") sono decise dai soci con le modalità e il quorum che lo Statuto dispone per le decisioni dei soci aventi a oggetto le modifiche dello statuto sociale.

Articolo 13) Morte del socio

13.1. In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione unanime, che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di apertura della successione, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale (di seguito, la "Quota"), i diritti di sottoscrizione relativi a un aumento di capitale sociale e i diritti di prelazione di quote di aumento di capitale sociale rimaste inoperte (di seguito, i "Diritti") di titolarità del socio defunto si accrescano automaticamente ai soci che intendono subentrare nella titolarità della Quota o dei Diritti, i quali, in tal caso, devono liquidare i successori del socio defunto con il versamento di una somma di denaro di valore pari al valore della Quota e dei Diritti.

Articolo 14) Recesso del socio

14.1. Il socio può recedere dalla Società, ma solo per l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale, nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ..

14.2. Nell'ipotesi in cui sia socio della Società una società fiduciaria la quale dichiara di agire in base a una pluralità di mandati fiduciari, alla stessa spettano tanti diritti di recesso quanti sono i mandati fiduciari in base ai quali essa dichiara di agire.

14.3. Il socio che intende recedere deve manifestare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante una comunicazione spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il diritto di recesso o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il diritto recesso.

14.4. Nella comunicazione di recesso devono essere indicati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- c) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

14.5. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la comunicazione di recesso predetta giunge all'indirizzo della sede legale della Società. Se anteriormente alla presa di efficacia del recesso venga promosso un giudizio di arbitrato in quanto venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica

del lodo al socio recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve farsi riferimento per la valutazione della quota di partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio recedente; da detta data decorre il termine di cui all'art. 2473 cod. civ. per la liquidazione al socio receduto della quota di partecipazione al capitale sociale in relazione alla quale è stato esercitato il diritto di recesso.

14.6. La quota di partecipazione al capitale sociale per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile dal giorno in cui è spedita la comunicazione recante la dichiarazione di recesso.

14.7. La valutazione della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2473 cod. civ..

14.8. All'organo amministrativo compete di modificare l'importo del capitale sociale indicato dallo Statuto e di depositare al Registro delle Imprese la versione aggiornata dello Statuto in considerazione delle variazioni che il capitale sociale subisca a seguito dell'esercizio del recesso, nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge in materia.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

Articolo 15) Decisioni dei soci - Competenza

15.1. Ogni qualvolta lo Statuto si riferisce alle decisioni assunte dai soci, il termine "soci" si intende comprensivo di qualsiasi altro soggetto, anche non socio, che sia titolare del diritto di voto.

15.2. Ai sensi dell'art. 2463, comma 2, n. 7), cod. civ., e dell'art. 2479 cod. civ. sono di competenza dei soci, oltre che le materie indicate all'art. 2479, comma 2, cod. civ.:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla approvazione dei soci;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione di una decisione da parte dei soci;
- c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

15.3. Non deve essere autorizzato da una decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465 cod. civ., l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci non fondatori e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

Articolo 16) Decisioni dei soci - Modalità

16.1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per:

- a) le decisioni per le quali l'art. 2479, comma 4, cod. civ., prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;
- b) le decisioni per le quali anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare; detta richiesta può essere formulata sia prima dell'inizio che durante lo svolgimento di un procedimento decisionale mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, il quale, in tal caso, viene pertanto sospeso.

Articolo 17) Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

17.1. Ogni qualvolta un soggetto titolare del diritto di consultare i Soci intenda procedere a una consultazione scritta al fine di proporre l'adozione di una decisione dei Soci con il metodo della decisione assunta mediante

consultazione scritta, questi deve formulare la proposta di decisione (di seguito, la "Proposta") recante l'oggetto della proposta decisione, le sue motivazioni e il termine entro il quale i soci possono esprimere il loro voto.

Articolo 18) Decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto

18.1. Si intende formata una decisione dei soci mediante consenso espresso per iscritto ogni qualvolta e nel momento in cui presso la sede sociale sussista una documentazione attestante il consenso per l'adozione di una data decisione espresso (personalmente dal socio o a mezzo di un suo rappresentante, il quale dimostri la sua idonea legittimazione) dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per conseguire la maggioranza occorrente all'adozione di una decisione dei soci.

Articolo 19) Assemblea dei soci - Convocazione

19.1. L'assemblea è convocata con avviso inviato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.

19.2. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera ovvero negli Stati Uniti d'America.

Articolo 20) Assemblea dei soci - Rappresentanza

20.1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta.

Articolo 21) Assemblea dei soci - Presidenza

21.1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di loro mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Articolo 22) Assemblea dei soci - Intervento in assemblea

22.1. All'assemblea possono partecipare i soggetti titolari del diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

22.2. L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

22.3. A meno che l'avviso di convocazione non disponga diversamente, i partecipanti all'assemblea possono intervenire mediante un sistema di telecomunicazione, a condizione che, nel luogo in cui l'assemblea è convocata, si trovi almeno il soggetto incaricato della redazione del verbale dell'assemblea.

22.4. In deroga a quanto precede, mediante apposita disposizione contenuta nell'avviso di convocazione dell'assemblea, può essere prescritto che all'assemblea si possa partecipare unicamente mediante il sistema di telecomunicazione organizzato dalla Società.

22.5. L'assemblea totalitaria può svolgersi con tutti i partecipanti collegati mediante un sistema di telecomunicazione.

22.6. In ogni caso in cui tutti i partecipanti all'assemblea siano collegati mediante un sistema di telecomunicazione, l'assemblea si intende svolta nel luogo in cui si trova il soggetto incaricato della verbalizzazione.

22.7. In ogni caso in cui l'assemblea si svolga con i partecipanti collegati mediante un sistema di telecomunicazione, devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. Al riguardo, è necessario che il collegamento sia realizzato in modo da consentire:

a) al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione dei partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) al segretario verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) ai partecipanti, di intervenire in tempo reale alla discussione e alla votazione.

Articolo 23) Decisioni dei soci - Quorum

23.1. Il voto è espresso in misura proporzionale all'entità della quota di partecipazione al capitale sociale dalla quale esso deriva.

23.2. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

23.3. Il quorum deliberativo si calcola considerando, al denominatore, il valore nominale del capitale sociale diminuito del valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il voto non è esercitato in quanto il titolare del diritto di voto (*i*) si trovi in una situazione di conflitto d'interessi oppure (*ii*) si trovi in un'altra situazione dalla quale derivi la privazione del diritto di voto oppure (*iii*) dichiari l'astensione volontaria dal voto.

Articolo 24) Assemblea dei soci - Verbalizzazione

24.1. Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

24.2. In ogni caso in cui tutti i partecipanti all'assemblea siano collegati mediante un sistema di telecomunicazione il verbale è formato e sottoscritto posteriormente allo svolgimento dell'assemblea.

24.3. In ogni caso di verbalizzazione effettuata da un notaio nella forma dell'atto pubblico, il verbale può essere sottoscritto solamente dal notaio.

TITOLO IV - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 25) Amministrazione della Società

25.1. La Società può essere alternativamente amministrata con i seguenti modelli di amministrazione:

a) da un amministratore unico; oppure,

b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti;

c) da una pluralità di amministratori che possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della loro nomina:

c.1. con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'Articolo 28 dello Statuto;

c.2. con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'Articolo 28 dello Statuto;

con la precisazione che le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ. devono in ogni caso essere adottate con metodo collegiale simultaneo.

25.2. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Articolo 26) Presidente del consiglio di amministrazione

26.1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice-presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

Articolo 27) Verbale delle decisioni dell'organo amministrativo

27.1. Le decisioni dell'organo amministrativo devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

27.2. In ogni caso in cui tutti i partecipanti all'adunanza dell'organo amministrativo siano collegati mediante un sistema di telecomunicazione il verbale è formato e sottoscritto posteriormente allo svolgimento dell'adunanza.

27.3. In ogni caso di verbalizzazione effettuata da un notaio nella forma dell'atto pubblico, il verbale può essere sottoscritto solamente dal notaio.

Articolo 28) Amministrazione congiuntiva o disgiuntiva

28.1. Ove, in sede di nomina, sia previsto che l'amministrazione della Società sia effettuata ai sensi dell'Articolo 25, comma 1, punti c.1. e c.2., dello Statuto, i componenti dell'organo amministrativo, salvo che per le decisioni di cui all'art. 2475, comma 5, cod. civ. (le quali devono essere assunte con il metodo collegiale simultaneo), agiscono:

- a) in via tra loro disgiunta, per le operazioni di ordinaria amministrazione;
- b) in via fra loro congiunta, per le operazioni di straordinaria amministrazione;

oppure, in deroga a quanto precede, con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

Articolo 29) Decisioni del consiglio di amministrazione

29.1. Salvo che uno o più componenti dell'organo amministrativo richieda l'adozione del metodo collegiale simultaneo e a meno che non si tratti di amministrazione effettuata nella forma congiunta o disgiunta di cui all'Articolo 28 dello Statuto, i componenti del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

29.2. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

Articolo 30) Procedimento decisionale del consiglio di amministrazione mediante metodo collegiale simultaneo

30.1. Il consiglio d'amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario od opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti (e, se nominato, dall'organo di controllo).

30.2. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione (e ai componenti dell'organo

di controllo, ove nominato) e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione, protratta per oltre dieci giorni, rispetto a una richiesta di convocazione, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun componente dell'organo amministrativo.

30.3. Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove (secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione), purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera ovvero negli Stati Uniti d'America.

30.4. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato) qualora vi partecipino tutti i suoi componenti (e a condizione che i componenti dell'organo di controllo, se nominato, vi presenzino o siano informati della riunione). Le decisioni sono tempestivamente comunicate ai soggetti che avessero titolo per partecipare all'adunanza e che siano rimasti assenti.

30.5. A meno che l'avviso di convocazione non disponga diversamente, i partecipanti al consiglio di amministrazione possono intervenire mediante un sistema di telecomunicazione, a condizione che, nel luogo in cui il consiglio di amministrazione è convocato, si trovi almeno il soggetto incaricato della redazione del verbale dell'adunanza.

30.6. In deroga a quanto precede, mediante apposita disposizione contenuta nell'avviso di convocazione, può essere prescritto che all'adunanza del consiglio di amministrazione si possa partecipare unicamente mediante il sistema di telecomunicazione organizzato dalla Società.

30.7. Il consiglio di amministrazione può svolgersi in forma totalitaria anche con tutti i partecipanti collegati mediante un sistema di telecomunicazione.

30.8. In ogni caso in cui tutti i partecipanti al consiglio di amministrazione siano collegati mediante un sistema di telecomunicazione, l'adunanza del consiglio di amministrazione si intende svolta nel luogo in cui si trova il soggetto incaricato della verbalizzazione.

30.9. In ogni caso in cui l'adunanza del consiglio di amministrazione si svolga con i partecipanti collegati mediante un sistema di telecomunicazione, devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. Al riguardo, è necessario che il collegamento sia realizzato in modo da consentire:

- a) al presidente, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione dei partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) al segretario verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) ai partecipanti, di intervenire in tempo reale alla discussione e alla votazione.

Articolo 31) Procedimento decisionale del consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione scritta

31.1. Ogni qualvolta un soggetto titolare del diritto di consultare i componenti del consiglio di amministrazione intenda procedere a una consultazione scritta al fine di proporre l'adozione di una decisione del

consiglio di amministrazione con il metodo della decisione assunta mediante consultazione scritta, questi deve formulare la proposta di decisione (di seguito, la "Proposta") recante l'oggetto della proposta decisione, le sue motivazioni e il termine entro il quale i componenti del consiglio di amministrazione possono esprimere il loro voto.

Articolo 32) Procedimento decisionale del consiglio di amministrazione adottate mediante consenso espresso per iscritto

32.1. Si intende formata una decisione del consiglio di amministrazione mediante consenso espresso per iscritto ogni qualvolta e nel momento in cui presso la sede sociale sussista una documentazione attestante il consenso per l'adozione di una data decisione espresso da tanti componenti del consiglio di amministrazione quanti ne occorrono per conseguire la maggioranza necessaria all'adozione di una decisione del consiglio di amministrazione.

Articolo 33) Amministratore unico

33.1. Quando l'amministrazione della Società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Articolo 34) Poteri e doveri dell'organo amministrativo

34.1. L'organo amministrativo istituisce un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 cod. civ.;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dallo Statuto;

e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Articolo 35) Amministratori delegati e comitato esecutivo

35.1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, cod. civ..

Articolo 36) Rappresentanza sociale

36.1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale:

a.1. al presidente del consiglio di amministrazione, previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della Società) deliberazione del consiglio di amministrazione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza;

a.2. nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale:

b.1 all'amministratore unico;

b.2. a ciascun componente dell'organo amministrativo in via disgiunta dagli altri, nelle materie in cui detto componente dell'organo amministrativo possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della sua nomina o nello Statuto, con metodo disgiuntivo;

b.3. ai componenti dell'organo amministrativo in via congiunta l'uno con tutti gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della loro nomina o nello Statuto, nelle materie in cui detti componenti dell'organo amministrativo possano operare con metodo congiuntivo con le predette modalità.

36.2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

Articolo 37) Controllo legale e revisione legale dei conti

37.1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina:

- il revisore legale, il quale svolge la funzione di revisione legale dei conti; oppure:

- il sindaco unico o il collegio sindacale (composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e presieduto dal membro effettivo cui la funzione di presidente è attribuita), i quali hanno funzioni di controllo della legalità degli atti societari e del rispetto del principio di corretta amministrazione e anche funzioni di revisione legale dei conti, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina.

37.2. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

37.3. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

37.4. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 38) Azione di responsabilità

38.1. L'azione di responsabilità verso gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società ai sensi dell'art. 2476 cod. civ. solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 39) Esercizi sociali, bilancio e utili

39.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

39.2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato

entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

39.3. L'utile risultante dal bilancio è ripartito come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 40) Scioglimento e liquidazione

40.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

40.2. Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della Società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dallo Statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

FIRMATO: ROBERTO OLIVI - GIOVANNI ARICO' NOTAIO SIGILLO.